



Medici necroscopi obbligati a fotografare le salme

Data 01 aprile 2015
Categoria Professione

Per la lotta nello scambio di identità all'atto del decesso il medico necroscopo dovrà allegare al certificato di accertamento del decesso oltre che al documento di identità del defunto, anche una foto della salma in formato digitale per un confronto di identità.

L'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, al comma 303 e seguenti, ha previsto per i medici necroscopi l'obbligo di invio telematico all'Inps del certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall'evento, utilizzando le stesse modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia on-line.

È da precisare però che la reale constatazione del decesso non può prescindere dalla reale ed effettiva necessità di una corretta identificazione del soggetto deceduto onde non incorrere in errate valutazioni certificatorie. Nel contempo la Direzione Centrale Sistemi Informativi ha messo a punto l'applicazione, ad uso dei medici che accertano i decessi, per la trasmissione della "comunicazione di constatazione del decesso" attraverso il portale INTERNET.

Pertanto sarà opportuno in calce alla trasmissione telematica della apposita documentazione, allegare alla stessa, una foto in formato digitale della salma assieme ad una copia del documento di identità.

In caso di violazione del suddetto obbligo da parte dei medici necroscopi, si applicano le medesime sanzioni pecuniarie di importo variabile tra 100 e 300 euro previste per il responsabile del procedimento amministrativo delle anagrafi comunali (art. 46 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Dalla data del decesso, le prestazioni in denaro già erogate al pensionato da parte dell'INPS si intendono corrisposte con riserva, ai fini della verifica del diritto.

Circolaren.333.4/bis